**STIFTUNG DEUTSCHHAUS STERZING**

**FONDAZIONE DEUTSCHHAUS VIPITENO**



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il 2017-2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE DEUTSCHHAUS VIPITENO il 2 dicembre 2016 ed entra in vigore da questa data; esso si ritiene applicabile nei confronti dei destinatari al momento della notifica agli stessi.**

**Il presente documento e l’allegato documento in forma tabellare *Mappatura per la valutazione dei rischi e definizione delle misure* sono conservati a cura del RPC della FONDAZIONE DEUTSCHHAUS VIPITENO.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Struttura del presente documento***

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 è costituito da due parti:

* la Parte 1. è descrittiva e metodologia;
* la Parte 2. individua le misura elaborate per il contrasto e la prevenzione delle corruzione (procedure, controlli e monitoraggi, ecc.) e rimanda all’allegato documento in forma tabellare *Mappatura per la valutazione dei rischi e definizione delle misure di miglioramento*.

***Indice***

[Premessa – Aggiornamento del PTPC e del quadro normativo 3](#_Toc465412094)

[Parte 1. Struttura e metodologia del PTPC 3](#_Toc465412095)

[1. La Fondazione Deutschhaus Vipiteno 3](#_Toc465412096)

[2. Gradi di applicabilità della normativa alla Fondazione 4](#_Toc465412097)

[3. Il processo di adozione e aggiornamento del PTPC 4](#_Toc465412098)

[4. Oggetto e finalità del PTPC adottato dalla Fondazione 5](#_Toc465412099)

[5. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione 5](#_Toc465412100)

[6. Il monitoraggio del PTPC 7](#_Toc465412101)

[7. La formazione e la comunicazione del PTPC 7](#_Toc465412102)

[Parte 2. Le misure per la prevenzione della corruzione 9](#_Toc465412103)

[1. La Mappatura 9](#_Toc465412104)

[2. La gestione del rischio di corruzione 9](#_Toc465412105)

[Allegato: la Mappatura per la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di miglioramento 10](#_Toc465412106)

[Appendice: i reati di corruzione di cui alla Legge n.190/2012 11](#_Toc465412107)

***Legenda delle abbreviazioni utilizzate nel presente documento:***

*PNA: Piano Nazionale Anticorruzione 2016*

*PTPC: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il 2017-2019*

*RPC: Responsabile della prevenzione della corruzione*

*CdA: Consiglio di Amministrazione*

*Fondazione: Fondazione Deutschhaus Vipiteno*

*A.N.AC.: Autorità Nazionale Anticorruzione*

Le revisioni rispetto al testo precedente sono evidenziate in colore grigio.

Nel testo si intendono sempre entrambi i generi maschile e femminile, anche ove non espressamente dichiarato.

Premessa – Aggiornamento del PTPC e del quadro normativo

1. Con la Legge n.190/2012 “*Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (c.d. legge anticorruzione), lo Stato prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali sia locali.

L’approccio è di tipo multidisciplinare, dal momento che acquistano rilevanza, non solo l’intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, contenuti negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., ma anche situazioni che, seppur prescindendo dalla rilevanza penale, pongano un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

2. Il CdA della FONDAZIONE DEUTSCHHAUS VIPITENO aveva approvato in data 29 gennaio 2016 il PTPC 2016 in forma provvisoria, in attesa delle evoluzioni normative previste nel corso del 2016.

Il presente PTPC 2017 – 2019 sostituisce il PTPC 2016 e costituisce il documento definitivo elaborato secondo i seguenti aggiornamenti normativi intervenuti sulla materia nel corso del 2016:

* D.lgs. del 25 maggio 2016, n.97 ([[1]](#footnote-1));
* Delibera n.831 del 3 agosto 2016 dell’A.N.AC. con l’approvazione definitiva del PNA 2016.

3. Alla data di approvazione del presente documento, quindi, oltre a quelle sopra citate, le norme di riferimenti sono:

* Legge n.190/2012, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;
* D.lgs. n.33/2013, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione*” e s.m.i.;
* PNA 2015 approvato dall’A.N.AC con Delibera n.72 del 11 settembre 2013 e aggiornato il 28 ottobre 2015 con la Determinazione n.12;
* DPR n.62/2013, “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”;
* “*Linee Guida per l’attuazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Fondazione e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” emanate dall’A.N.AC. il 17 giugno 2015;
* le indicazioni fornite dall’A.N.AC. reperibili on line.

Parte 1. Struttura e metodologia del PTPC

1. La Fondazione Deutschhaus Vipiteno

1. La FONDAZIONE DEUTSCHHAUS VIPITENO persegue lo scopo del mantenimento e soccorso di persone anziane bisognose aventi la residenza nel Comune di Vipiteno.

In base allo statuto della Fondazione gli organi della stessa sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Revisore di Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Comune di Vipiteno.

La Fondazione non dispone di personale proprio e quindi non ha un proprio organico. Per lo svolgimento dei lavori d’ufficio, la Fondazione si avvale della collaborazione di un funzionario comunale in pensione, il quale è stato incaricato dal CdA e che funge da Segretario della Fondazione.

2. Gradi di applicabilità della normativa alla Fondazione

1. Ai sensi del PNA 2016 (cfr. paragrafo 3.2), la FONDAZIONE DEUTSCHHAUS VIPITENO è un soggetto che deve adottare le misure di prevenzione della corruzione, ovvero un *Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione* (PTPC) ai sensi della Legge n.190/2012 e s.m.i..

2. Il presente PTPC 2016-2018 costituisce l’insieme delle misure adottate dalla Fondazione per contrastare e prevenire la corruzione.

3. Al fine di comprendere tutti gli aspetti normativi e procedurali sopra descritti e per realizzare l’obiettivo di contrastare i fenomeni corruttivi, la Fondazione ha realizzato il proprio PTPC conformemente alle indicazioni contenute nel PNA 2016.

4. Sul versante della trasparenza, la Fondazione non è soggetta alla normativa sulla trasparenza, in quanto non rientra tra i soggetti obbligati ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.97/2016, che introduce il nuovo art.2-bis, comma 2 nel D.lgs. n.33/2013.

Infatti, la Fondazione non possiede al momento i requisiti individuati dalla norma citata per individuare l’obbligo dell’adozione della trasparenza:"*.... le fondazioni ... con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziaria consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni*" (cfr. paragrafo 3.3. del PNA 2016).

3. Il processo di adozione e aggiornamento del PTPC

1. Con propria Delibera del 29 gennaio 2016 il CdA ha nominato il Signor Helmuth Wieser Responsabile della prevenzione della corruzione ([[2]](#footnote-2)), con il compito di realizzare il PTPC.

2. Il PTPC della Fondazione è adottato con apposita Delibera del CdA.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il PTPC deve essere nuovamente adottato con riemissione e/o conferma sancita tramite Delibera del CdA.

4. Ulteriori aggiornamenti del PTPC potranno avere cadenza più ravvicinata in occasione di integrazioni normative in materia e/o modifiche organizzative che interessano le aree di rischio considerate dal PTPC. Anche in questi casi il PTPC deve essere nuovamente adottato con Delibera del CdA.

4. Oggetto e finalità del PTPC adottato dalla Fondazione

1. Il PTPC si applica presso tutte le sue strutture ed a tutti i soggetti che hanno rapporti con la Fondazione: amministratori, dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo, soggetti terzi eventualmente coinvolti nei processi e nelle procedure della Fondazione.

2. Nel PTPC si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi dell’organizzazione della Fondazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo.

Il PTPC è un programma di attività, con individuazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

3. Nell’elaborazione e definizione del PTPC si è inteso perseguire gli obiettivi di realizzare un documento coerente e integrato con la natura e la struttura organizzativa e produttiva della Fondazione, estremamente sintetico ma esaustivo, di facile comprensione, gestione e aggiornamento, condiviso internamente e adeguatamente comunicato all’interno della Fondazione.

5. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

### 5.1 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Comune di Vipiteno ed ha il compito di:

* individuare e nominare il RPC, sul quale esercita una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività svolte (cfr. Determinazione A.N.AC. n.8 del 17 giugno 2015);
* adottare il PTPC e i suoi aggiornamenti entro i termini stabili dall’A.N.AC.;
* adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

2. La Fondazione protegge coloro che segnalano comportamenti oppure eventi corruttivi contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per quanto riferito ed a mantenerne riservata l’identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

### 5.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)

1. I ruoli e le funzioni del RPC non sono delegabili, se non in casi di straordinarie e motivate necessità.

2. Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il RPC riscontri dei fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al CdA, affinché possa essere avviata con tempestività l’azione disciplinare.

3. Ove riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, il RPC deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge e deve darne tempestiva informazione alle autorità nazionali anticorruzione.

4. Il RPC ha il compito di:

1. proporre annualmente al CdA l’aggiornamento del PTPC, al fine di permetterne l’adozione entro i termini stabili dall’A.N.AC.;
2. trasmettere al CdA che provvede alla pubblicazione sul sito della Fondazione la Relazione annuale, secondo le indicazioni dell’A.N.AC.;
3. provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità e a proporne l’eventuale modifica;
4. sovrintende al processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi;
5. provvedere alla verifica delle eventuali misure alternative alla rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più alto rischio di corruzione;
6. provvedere ad individuare i soggetti interni ed esterni (dipendenti, stagisti, collaboratori a progetto e collaborazioni similari) da inserire nei programmi di formazione in ambito di prevenzione della corruzione;
7. curare il monitoraggio annuale in ambito prevenzione della corruzione, come da successivo paragrafo 6.;
8. procedere con proprio atto alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità del PTPC;
9. provvedere affinché la Fondazione diffonda in modo efficace al proprio interno ed ai soggetti terzi che intrattengono con la Fondazione rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio professionisti, consulenti, appaltatori) il PTPC e il Codice di comportamento;
10. curare la definizione delle modalità e dei tempi per il raccordo con gli altri soggetti competenti nell’ambito del PTPC.

5. Il RPC risponde sul piano disciplinare e per il danno erariale e all’immagine della Fondazione nei casi di commissione all’interno della Fondazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato([[3]](#footnote-3)), salvo che provi le seguenti circostanze:

* di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC;
* di aver verificato le eventuali misure alternative alla rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più alto rischio di corruzione;
* di aver individuato i soggetti interni ed esterni da formare sui temi della prevenzione della corruzione;
* di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del PTPC.

### 5.3 I responsabili delle posizioni organizzative

1. I responsabili delle posizioni organizzative partecipano al processo di gestione dei rischio, adottano le misure contenute nel PTPC, ne controllano il rispetto da parte dei soggetti terzi interni ed esterni e propongono misure di prevenzione della corruzione nell’ambito dei settori di rispettiva competenza.

2. Allo stato attuale sono individuate le seguenti figure di responsabilità:

* i membri del Consiglio di Amministrazione;
* il Revisori dei conti.

3. Tutti i responsabili delle posizioni organizzative devono partecipare ad un apposito programma formativo.

4. La mancata collaborazione con il RPC è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare secondo le norme di riferimento.

### 

### 5.4 I dipendenti

1. Al momento la Fondazione non impiega dipendenti.

2: Qualora fossero presenti, si adottano le seguenti disposizioni:

* i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPC e gli obblighi di condotta previsti dal Codici di comportamento e segnalano le situazioni di illecito ai propri superiori oppure al RPC.
* I dipendenti devono partecipare ad un apposito programma formativo.
* Tutti i dipendenti segnalano i casi di personale conflitto di interessi ai propri superiori oppure al RPC.
* La mancata collaborazione con il RPC è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare secondo il contratto collettivo adottato dalla Fondazione.
* Il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria oppure al RPC condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro - fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione - non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a nessuna misura discriminatoria.

### 

### 5.5 I collaboratori esterni e i soggetti terzi

1. I collaboratori esterni della Fondazione che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente regolati osservano, per quanto compatibile e di pertinenza, le misure e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e segnalano al RPC le situazioni di illecito.

2. Nel caso in cui una delle attività qualificate come sensibili sia affidata, in tutto oppure in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio, occorre che in essi sia previsto anche il rispetto del PTPC della Fondazione.

6. Il monitoraggio del PTPC

1. Il monitoraggio sull’attuazione delle azioni indicate nel PTPC compete al RPC.

2. Il monitoraggio realizzato dal RPC si compone:

* della Relazione annuale. La Relazione viene redatta secondo le indicazioni predisposte dall’A.N.AC. e descrive i risultati dell’attività svolta nell’anno in corso; la Relazione viene trasmessa al CdA ed all’A.N.AC. e pubblicata secondo le indicazioni dell’A.N.AC.
* della Rendicontazione annuale. Il documento contiene l’esito delle verifiche svolte entro il 31 dicembre di ogni anno dal RPC relativamente:

1. ad ogni procedura di acquisto in termini di: rispetto delle tempistiche, numero di soggetti invitati, numero di offerte, eventuali legami di parentela o affinità con il responsabile della procedura oppure con i membri del CdA oppure del Segretario, stato della procedura;
2. alla presenza delle dichiarazioni aggiornate annualmente dei membri del CdA relativamente all’insussistenza di motivi di inconferibilità e inconferibilità degli incarichi ai sensi del D.lgs. n.39/2013 e delle dichiarazioni per gli eventuali conflitti di interessi.

3. L’attività di monitoraggio può avvenire anche nel corso dell’anno, in relazione ad eventuali circostanze sopravvenute ritenute rilevanti dal RPC oppure dalla Fondazione.

7. La formazione e la comunicazione del PTPC

1. Nel triennio di adozione del PTPC 2017-2019 è prevista una continua e trasversale formazione rispetto alle tematiche specifiche dell’anticorruzione ex Legge n.190/2012, indicativamente con due interventi formativi che trattino il tema a carattere generale e una parte su argomenti specifici.

2. Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito dal RPC, che propone le attività formative ed ha il compito di:

* individuare i soggetti cui viene erogata la formazione;
* individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza;
* indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione;
* quantificare di ore/uomo dedicate alla formazione in tema di anticorruzione e trasparenza.

3. I contenuti della formazione saranno indicativamente:

* il PTPC della Fondazione;
* la normativa in materia di trasparenza e integrità, anticorruzione, prevenzione e lotta alla corruzione;
* i reati contro la pubblica amministrazione;
* l’etica e la legalità;
* il Codice di comportamento della Fondazione.

4. Ai neo assunti e stagisti, compreso eventuali collaboratori a progetto oppure con rapporti di collaborazione similari, deve essere erogata all’atto dell’assunzione, a cura del RPC, una adeguata formazione sui temi del precedente capoverso.

5. Della formazione erogata deve essere mantenuta adeguata registrazione a cura del RPC.

6. Il RPC consegna il Codice di Comportamento ai dipendenti, ai neo assunti, agli stagisti ed ai collaboratori a progetto e con rapporti di collaborazione similari; il RPC deve anche garantire ai dipendenti adeguata informazione nei casi di cambiamenti procedurali, organizzativi oppure normativi di pertinenza.

7. L’attività di comunicazione dei contenuti del PTPC e del Codice di Comportamento deve essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengono con la Fondazione rapporti contrattualmente regolati (ad esempio professionisti, consulenti, appaltatori); a tal fine il RPC provvederà a fornire ai soggetti terzi più significativi il Codice di Comportamento.

Parte 2. Le misure per la prevenzione della corruzione

1. La Mappatura

1. Come descritto nella precedente Parte 1, al fine di considerare il rischio di fenomeni corruttivi previsti nella Legge n.190/2012 e s.m.i., la Fondazione intende realizzare misure specifiche, che sono descritte nell’allegata *Mappatura per la valutazione dei rischi e definizione delle misure di miglioramento*.

2. La gestione del rischio di corruzione

1. La gestione del rischio di corruzione([[4]](#footnote-4)) è la misura per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

# 2.1 La metodologia adottata per la valutazione dei rischi di corruzione

1. Per la valutazione del rischio è stata adottata la metodologia indicata nel PNA 2016, opportunamente adattata alle dimensioni aziendali e alla struttura organizzativa della Fondazione.

2. Il processo di gestione del rischio si compone delle seguenti fasi:

* la mappatura dei processi attuati;
* la valutazione e la ponderazione del rischio per ciascun processo;
* il trattamento del rischio.

# 

# 2.2 La mappatura dei processi

1. La mappatura dei processi consiste nell’elaborazione del catalogo dei processi condotti presso le aree di rischio. Le aree di rischio individuate e considerate sono([[5]](#footnote-5)):

* selezione del personale e progressione di carriera ed economiche del personale;
* scelta del contraente per l’acquisto di beni e l’affidamento di lavori e servizi.

# 2.3 La valutazione del rischio per ciascun processo

1. L’attività di identificazione dei rischi richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione.

I rischi vengono pertanto identificati:

* mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della Fondazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
* dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato la Fondazione.

2. L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono quelli indicati nell'Allegato 5 al PNA 2013 (la tabella per il calcolo degli indici di valutazione della probabilità e degli indici di valutazione dell’impatto è allegata alla Mappatura per la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di miglioramento).

La probabilità è misurata in termini di:

* discrezionalità;
* rilevanza esterna;
* complessità del processo;
* valore economico;
* frazionabilità del processo;
* controlli.

L’impatto è misurato in termini di:

* impatto economico;
* impatto organizzativo;
* impatto reputazionale;
* impatto organizzativo, economico e sull’immagine.

Il valore della probabilità e il valore dell’impatto sono quindi moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo, secondo i seguenti valori.

* Valore medio della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
* Valore medio dell’impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto) è compreso in una forbice da 0 a 25, con 0 = nessun rischio e 25 = rischio estremo.

Il livello di rischio è rappresentato pertanto da un valore numerico secondo i seguenti gradi di valutazione:

* Intervallo da 1 a 5: rischio basso.
* Intervallo da 6 a 15: rischio medio.
* Intervallo da 16 a 25: rischio alto.

# 2.4 Il trattamento del rischio

1. Il trattamento del rischio individua le misure idonee a ridurre o prevenire il rischio, a fronte della valutazione del rischio elaborata secondo la metodologia descritta al paragrafo precedente.

2. Le misure sono individuate dal RPC, con il coinvolgimento dei vertici della Fondazione e delle figure competenti.

3. Per i processi caratterizzati da un livello di rischio medio/alto è definito un piano di misure volte a ridurre/eliminare il rischio. Esse sono adottate in ordine di priorità e in funzione della probabilità di rischio evidenziata.

Allegato: la Mappatura per la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di miglioramento

Appendice: i reati di corruzione di cui alla Legge n.190/2012

Si riportano di seguito i reati di corruzione oggetto delle presenti misure di prevenzione, ferma restando la presa in considerazione della nozione generale di “*corruzione*” e “*mala-gestio*” riportata dalla Legge n.190/2012 e successivi documenti interpretativi delle diverse Autorità:

**Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;

**Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito;

**Art. 317. Concussione.**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e punito con la reclusione da sei a dodici anni;

**Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, e punito con la reclusione da quattro a otto anni.

**Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari**.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da sei a venti anni;

**Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità**.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità e punito con la reclusione fino a tre anni;

**Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo;

**Art. 322. Istigazione alla corruzione**.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa e fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319;

**Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità e dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

**Art. 323. Abuso di ufficio**.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e punito con la reclusione da uno a quattro anni;

**Art. 640. Truffa**.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena e della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: se il fatto e commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto e commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto e commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). Il delitto e punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

**Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**.

La pena e della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

**Art. 640-ter. Frode informatica**.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena e della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto e commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena e della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto e punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

1. *«Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»* [↑](#footnote-ref-1)
2. Ai sensi dell’art.1, co.7 della Legge n.190/2012. [↑](#footnote-ref-2)
3. Il Responsabile PTPC risponde ai sensi dell’art.1, co.13 della Legge n.190/2012. [↑](#footnote-ref-3)
4. Per “*gestione del rischio*” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio (cfr. Allegato 1, paragrafo B.1.2 del PNA 2015 pagina 23). [↑](#footnote-ref-4)
5. Le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall’art.1, co.16 della Legge n.190/2012. [↑](#footnote-ref-5)